



**BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 – 37° CICLO**

Roma, 30 /08/2021
Rep. n. 26 /2021

Decreto Rettorale
n. 26 /2021

IL RETTORE

VISTA la Legge 9/5/89 n. 168;
VISTO lo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 47 del 14 febbraio 2017;
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con DR. n. 25/2018 del 06/11/2018;
VISTO l'art. 19 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO il D.M. n. 45 dell'8/2/2013;
VISTE la proposta di istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca "Diritto ed Economia della società digitale" con sede amministrativa presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno;
VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2021;
FATTA RISERVA di eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al presente bando che verranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito web;
VISTO il Decreto di accreditamento MIUR n. 1053 del 06/08/2021;

DECRETA

ART. 1 – ISTITUZIONE

È istituito il 37° ciclo - A.A. 2021/2022 dei Dottorati di Ricerca. È indetto pubblico concorso per esami per l'ammissione al seguente Corso di Dottorato di Ricerca:

- *Diritto ed Economia della società digitale*

Nella "scheda dottorato" allegata, che è da considerarsi parte integrante del presente bando, sono riportate le informazioni relative al numero dei posti messi a concorso, con e senza borsa, messi a bando, al numero delle borse di studio, ai criteri per la valutazione dei titoli, alle date di espletamento delle prove di ammissione, alla lingua e ad altre modalità per lo svolgimento delle selezioni.

Il numero dei posti con borsa di studio potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti o accordi con Enti esterni, pubblici o privati.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, a pena di decadenza, alla data di scadenza del bando – ovvero al più tardi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021 - siano in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica e/o magistrale (nuovo ordinamento) indicati nella Scheda Dottorato, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto equipollente dal Coordinatore del corso di dottorato, sentito il Collegio dei Docenti o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità, al solo fine dell'ammissione al corso di Dottorato.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30 settembre 2021 ("data di scadenza").

La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno - Corso Vittorio Emanuele II, n.39. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello, allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, disponibile all'indirizzo web del dottorato, inserito nella scheda dottorato allegata al presente provvedimento. La domanda può essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica info@pec.uninettunouniversity.net oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato, a pena di esclusione entro la scadenza del bando. A tal fine farà fede la data di ricevimento risultante dal timbro del protocollo accettante dell'Ufficio Dottorati di Ricerca dell'Ateneo e non quello dell'Ufficio postale di invio. I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena l'esclusione al concorso stesso, un contributo per le spese procedurali, senza diritto al rimborso in caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione pari a € 60,00 sul conto bancario di seguito indicato:

CODICE IBAN IT58D030690505710000002796 intestato all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO presso Banca INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma n. 06792

Causale: "partecipazione a concorso ammissione dottorato".

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui al presente articolo.

Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

I candidati devono produrre unitamente alla domanda:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- curriculum redatto in unica copia ed autocertificato sul modulo "B" allegato;
- progetto di ricerca elaborato secondo il template disponibile all'indirizzo web del dottorato inserito nelle schede di dottorato allegate al presente provvedimento;
- copia del versamento del contributo di partecipazione alla selezione.

Eventuali altri titoli e dichiarazioni possono essere allegati e, in tal caso, formulati ai sensi del citato D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Oltre a presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate nel precedente art. 3, i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero dovranno far pervenire, inderogabilmente entro la data di scadenza la seguente documentazione:

- Per candidati con titolo conseguito in un paese dell'Unione europea ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, autocertificazione del titolo di laurea con elenco esami e relative votazioni in italiano o in inglese.
- Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente

all'Unione europea certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese.

ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE CITTADINI STRANIERI IN SOPRANNUMERO

Per i cittadini stranieri che non intendono concorrere per la borsa di studio è prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nella misura di un mezzo del numero totale dei posti messi a concorso per il dottorato. Pertanto, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, presentata con le modalità di cui al precedente art. 3, di voler essere ammessi in soprannumero contrassegnando l'apposita casella di riferimento (*art.5 del bando – cittadini stranieri in soprannumero*).

A tal fine i candidati stranieri dovranno far pervenire seguente documentazione:

- Per candidati con titolo conseguito in un paese dell'Unione europea ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, autocertificazione del titolo di laurea con elenco degli esami e le relative votazioni in italiano o in inglese.
- Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente all'Unione europea certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese

Le domande di ammissione che risulteranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate valide.

La domanda di ammissione in soprannumero sarà sottoposta al coordinatore del corso di dottorato che, sentito il collegio docenti, può accogliere la domanda ovvero respingerla. Salvo diversa comunicazione, il candidato dovrà presentarsi direttamente alla prova orale.

Coloro che supereranno le prove di ammissione, dovranno produrre, ai fini dell'immatricolazione:

1. certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in inglese;
2. il Diploma Supplement oppure la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'autorità consolare italiana della Laurea Magistrale/Specialistica conseguita all'estero;

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA IN SOPRANNUMERO E DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono frequentare Corsi di Dottorato di Ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun corso, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'ammissione in soprannumero è disposta nella misura di un mezzo del numero totale dei posti messi a concorso per il dottorato. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e i titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicare tale circostanza nella domanda di partecipazione di cui al precedente art.3, contrassegnando l'apposita casella di riferimento (art.6 del bando – pubblici dipendenti o assegnisti di ricerca in soprannumero) specificando, altresì, la durata dell'assegno di ricerca o l'Amministrazione di provenienza. Un eventuale conferimento di assegno di ricerca successivo alla presentazione della domanda deve essere comunicato al Settore Dottorato di Ricerca.

ART. 7 – PROVE D'ESAME

Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica intesa ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori attinenti al Corso e consiste in una valutazione dei titoli e del progetto di ricerca presentato con la domanda di partecipazione al concorso di ammissione, unitamente ad un colloquio orale. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DM 43/2013, per l'ammissione degli studenti laureati in università estere l'Ateneo forma una graduatoria separata. L'esame di ammissione al corso di Dottorato è volto a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati. Le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nelle pagine web di ogni singolo corso

riportati nelle allegate schede di dottorato. È prevista la prova di lingua straniera. La prova orale potrà essere svolta in modalità on line ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice. L'accertamento dell'identità del candidato sarà effettuato dal Presidente della Commissione che registrerà i dati identificativi dello stesso, il tipo e numero di documento e verificherà il buon funzionamento delle postazioni predisposte per colloquio on line. Tale colloquio si svolgerà nel giorno indicato nella scheda dottorato. I candidati al concorso di ammissione per il Dottorato di Ricerca per i quali, nel presente bando, sono indicate le date delle prove di esame sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e nelle modalità stabilite senza attendere ulteriore convocazione.

ART. 8 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

La Commissione giudicatrice di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca è nominata in applicazione al Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

Per i Dottorati articolati su più curricula dovrà svolgersi comunque un unico concorso con un'unica Commissione. Sono possibili prove concorsuali distinte per ogni singolo curriculum, in seguito a specifica opzione da parte della commissione giudicatrice.

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e nelle singole prove. In caso di parità di voti saranno applicati i seguenti criteri:

- In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto coperto da borsa prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. del 9/4/2001.
- In caso di parità di voti che dà luogo ad un posto senza borsa saranno preferiti i candidati che:
 - a) abbiano conseguito la laurea con il punteggio più alto;
 - b) a parità di punteggio di laurea, abbiano la media aritmetica degli esami con il punteggio più alto;
 - c) a parità di punteggio di laurea e media degli esami, abbiano conseguito la laurea nel minor tempo, tenuto conto della durata legale del corso;
 - d) a parità degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti i candidati più giovani.

ART. 9 - AMMISSIONE AL CORSO

I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura del numero dei posti disponibili. La graduatoria è unica anche per il corso di dottorato articolati in curricula

Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di Dottorato non coperto da borsa per chi ne abbia già usufruito e purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari prevalenti siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo.

ART. 10 - ISCRIZIONE AL CORSO E CONTRIBUTO DI ACCESSO E FREQUENZA

Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, le relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'ateneo nella sezione Bandi e concorsi/dottorati di ricerca.

Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà al subentro di altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

I dottorandi senza borsa sono tenuti anche al versamento della tassa di iscrizione annuale pari ad euro 3.000,00.

L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è subordinata alla valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti.

ART. 11 - BORSE DI STUDIO

L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art.1 del DM 40/2018, è pari a € 15.343,28

al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso.

La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile. L'importo è aumentato fino al 50% per eventuali periodi autorizzati di soggiorno all'estero per un massimo di 18 mesi. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando può essere assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa. Se il dottorando con borsa non è valutato positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo e viene pertanto escluso dal dottorato l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo. Anche nel caso in cui il dottorando con borsa rinunci alla borsa l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo. Il limite di reddito complessivo personale per poter usufruire della borsa di dottorato è di € 8.000,00 annui lordi. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio.

Il dottorando titolare di borsa che superi il limite di reddito personale, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso.

I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi della L.398/89 art.6, le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Le borse di Dottorato sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento della stessa e con l'obbligo alla restituzione dei ratei percepiti, con: - lavoro dipendente, anche a tempo determinato; - attività di industria e commercio; - contratti stipulati con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno a qualunque titolo; - ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.

In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

ART. 12 – CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE

Per i candidati di età non superiore ai 29 anni che risulteranno nella graduatoria di merito vincitori non beneficiari di borsa di studio è prevista la possibilità di attivare contratti di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. n. 81/2015 e degli artt. 18 ss. del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 29 marzo 2017. Tali contratti potranno avere una durata minima di sei mesi fino ad un massimo di 36 mesi.

ART. 13 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequenza e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. I dottorandi sono altresì tenuti a rendicontare l'attività svolta, compilando annualmente un'apposita scheda.

I dottorandi svolgono attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico. Tale attività deve essere autorizzata dal Collegio dei docenti che ne stabilisce le modalità. Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, ad effettuare soggiorni all'estero per un periodo non superiore alla metà della durata legale del corso.

Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla

struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal corso. Inoltre, il collegio dei docenti ha diritto di escludere i dottorandi, con o senza borsa, qualora non siano valutati positivamente ai fini dell'ammissione all'anno successivo del dottorato.

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del collegio dei docenti, nei seguenti casi: maternità, servizio militare ovvero servizio civile, opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato, grave e documentata malattia.

I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per tutta la durata del corso. In caso di ammissione al corso di Dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

ART. 14 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, a conclusione della durata legale del corso; l'esame non può essere ripetuto. L'Università ne certifica il conseguimento e cura il deposito delle tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

ART. 15 - COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Le Commissioni Giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate ai sensi del Regolamento di dottorato di Ateneo.

ART. 16 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia. Gli obiettivi formativi sono pubblicati sul sito web del dottorato.



IL RETTORE
Prof. Maria Amata Garito